

**TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE****seconda sezione civile****R.G. P.U. n. 118-1/2024****IL GIUDICE DESIGNATO**

lette la proposta di concordato minore in continuità aziendale ex art. 74 CCII, formulata da [REDACTED], titolare dell'omonima impresa individuale esercente attività agricola e, segnatamente, l'attività di coltivazione associata all'allevamento di bovini e la coltivazione di mais, corrente a [REDACTED] [REDACTED] la documentazione allegata e, segnatamente, la relazione particolareggiata del gestore della crisi, dott. Ricciotti Ricci;

ritenuta la competenza di questo Tribunale;

rilevato che la documentazione depositata evidenzia lo stato di sovraindebitamento nel quale versa il ricorrente;

rilevato che la proposta prevede la messa a disposizione dei creditori degli utili generati dalla continuità nella misura mensile di € 7.000,00 nell'arco di un quinquennio, per un importo complessivo di € 420.000,00 nell'arco di durata della procedura, con impegno del sig. [REDACTED] condizionato all'omologazione del concordato, a concedere ipoteca in favore della massa dei creditori su alcuni terreni e fabbricati allo stato non soggetti ad alcun gravame, del valore stimato di € 141.205,00;

rilevato che è stata prodotta la documentazione di cui agli art. 75, 76 CCII;

rilevato che il ricorrente è imprenditore agricolo e che non constano precedenti esdebitazioni, né, allo stato, atti in frode ai creditori;

lette la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi, il cui contenuto appare completo e conforme a quanto previsto dall'art. 76 c. 2 CCII;

rilevato, in particolare, che il gestore della crisi ha ritenuto fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile il piano predisposto, pur con l'alea che caratterizza ogni previsione di eventi futuri e ritenuto, con motivate argomentazioni, la probabile maggior convenienza del proposto concordato rispetto alla liquidazione controllata;

rilevato che il debitore nella proposta ha suddiviso i creditori in sei classi, una delle quali di obbligatoria previsione, ai sensi dell'art. 74 c. 3 CCII;

rilevato che nel ricorso il debitore ha segnalato la pendenza nei suoi confronti, avanti a questo Tribunale, di una procedura esecutiva immobiliare e di altro procedimento espropriativo mobiliare (R.Es. Imm. n. 107/2023, R.Es. Mob. 490/2024) e ha svolto istanza di concessione delle misure protettive *erga omnes* e di disporre lo specifico divieto di prosecuzione delle procedure esecutive già pendenti;

letto l'art. 78 CCII, a mente del quale *“Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice.....d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata”*;

rilevato che, con separato ricorso depositato nel presente procedimento, il ricorrente ha dichiarato di riproporre la domanda di misure protettive per la durata di quattro mesi, dando per presupposto l'applicabilità in relazione al presente procedimento degli artt. 54, 55 CCII, che non può essere condivisa, attesa la specialità della disposizione in materia di concordato minore, che prevede che le misure protettive possano essere concesse soltanto con il decreto di apertura della procedura;

ritenuto che, trattandosi di concordato minore in continuità in relazione al quale i creditori sono stati inseriti in più classi, debba disporsi la nomina del commissario giudiziale, che nel caso di specie si ritiene -in difetto di previste incompatibilità- di individuare nella persona dello stesso gestore della crisi, trattandosi di professionista con competenza specifica nel campo delle procedure concorsuali, maturata anche in ragione di incarichi conferiti da questo Tribunale;

**P.Q.M.**

1) dispone l'apertura della procedura di concordato minore di

2) nomina commissario giudiziale il dott. Ricciotti Ricci (RCCRCT85D12H6200), con studio a Gemona del Friuli (Udine), in Piazza Garibaldi n. 14;

3) dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura della cancelleria, nel sito *web* del Tribunale di Udine e nel registro delle imprese;

4) dispone che il commissario giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la proposta e il decreto, entro il 31.1.2025;

5) assegna ai creditori il termine del 28.2.2025 per far pervenire al commissario giudiziale, a mezzo della posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 c. 1 *ter* di cui al D.L.vo n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

6) avverte i creditori che, con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione, debbono indicare al commissario giudiziale l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni di tale indirizzo, con avviso che, in difetto di tali indicazioni, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;

7) dispone che il commissario giudiziale, scaduto il termine di cui al punto 5), riferisca prontamente a questo giudice, mediante relazione con l'indicazione dei voti dei creditori e degli

importi dei relativi crediti ed allegando le dichiarazioni di voto e le eventuali contestazioni trasmesse dai creditori;

8) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangano sospese, le decadenze non si verifichino e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non possa essere pronunciata;

9) dispone che il commissario giudiziale curi l'esecuzione del presente decreto;

10) dichiara inammissibile il separato ricorso ex artt. 54, 55 CCII depositato dal sig. [REDACTED] in data 13.1.2025;

11) manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente decreto al ricorrente e al commissario giudiziale.

Udine, 16.1.2025.

Il giudice

dott.ssa Annalisa Barzani